



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 507 del 2010, proposto da:

Punto H società cooperativa sociale – Onlus – in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;

contro

Comune di Succivo in persona del Sindaco in carica, non costituito in questo grado del giudizio;
Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione investigativa antimafia di Napoli, Ufficio territoriale del Governo di Caserta, Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta, Nucleo di polizia tributaria, Guardia di Finanza di Caserta, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, Sezione I, n. 08663/2009, resa tra le parti, concernente affidamento servizio trasporto disabili (risarcimento danni)

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta e di U.T.G. - Prefettura di Caserta e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Manfredi Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Marina Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, rubricato al n. 2590/2009, Punto H società cooperativa sociale – Onlus – impugnava la determinazione n. 6 del 16 aprile 2009 con la quale il Coordinatore del piano di zona Ambito C3 del Comune di Succivo aveva revocato l'affidamento e disposto la

risoluzione del contratto in essere con la stessa Cooperativa relativo al servizio trasporto disabili del Comune nonché la relativa nota prot. 3402 del 23 aprile 2009 di comunicazione; impugnava inoltre la nota della Prefettura di Caserta prot. n. 1296/12.b.16/ANT/AREA 1^ del 16 marzo 2009 ed ogni atto connesso.

Con motivi aggiunti ribadiva l'impugnazione dei medesimi atti, nonché della determinazione n. 6 del 16 aprile 2009, a firma del Coordinatore del piano di zona Ambito C3 del Comune di Succivo, di affidamento del servizio alla seconda graduata nella gara d'appalto Cooperativa Kratos.

Con ulteriori motivi aggiunti ribadiva ulteriormente l'impugnazione dei medesimi atti, nonché di tutti gli atti di indagine posti a base dell'informativa gravata, ivi compresi la nota del G.i.a. della Prefettura di Caserta del 19 febbraio 2009, la nota del comando provinciale dei Carabinieri di Caserta n. 0204881/7-6 del 27 maggio 2009, la nota CAT. Q2/2/ANT/B.N. del 14 febbraio 2009 della Questura di Caserta, la nota 62954 del 4 febbraio 2009 della Guardia di Finanza – Nucleo polizia tributaria di Caserta, e di ogni atto connesso.

La ricorrente chiedeva inoltre il risarcimento dei danni subiti.

La ricorrente lamentava carenza di motivazione degli atti impugnati, non essendo stati indicati – né resi noti o comunque ostensibili - né gli elementi di fatto, né il procedimento logico a seguito del quale cui era stata ritenuta sussistente una condizione di contiguità mafiosa; a seguito di istruttoria presidenziale, la Prefettura ha depositato gli atti in oggetto, avverso i quali sono stati dispiegati i motivi aggiunti, sul rilievo che non sarebbe stato indicato alcun elemento a sostegno del giudizio sfavorevole, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi tipiche di interdizione, né essendovi elementi tali da poter sostenere l'ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa.

La ricorrente chiedeva quindi l'annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento dei danni subiti.

Con la sentenza in epigrafe, n. 8663 in data 11 dicembre 2009 il Tribunale amministrativo della Campania, sede di Napoli, respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza Punto H società cooperativa sociale – Onlus – propone il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 507/10, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 12 giugno 2012.

3. La controversia riguarda la revoca di un appalto di servizi, in precedenza affidato all'appellante, ed il suo affidamento all'impresa che aveva presentato la seconda migliore offerta nonché il presupposto atto con il quale il Prefetto di Caserta, sulla base degli atti forniti dalle forze dell'ordine, ha attestato l'esistenza, a carico dell'appellante e dei suoi rappresentanti legali, delle cause interdittive di cui all'art. 4 del d. lgs. 8 agosto 1994, n. 490, pur in assenza delle cause di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

E' evidente che il fulcro della controversia si trova nell'impugnazione del suddetto provvedimento, unitamente agli atti ad esso presupposti, in quanto i provvedimenti del Comune appellato si limitano a darvi esecuzione con riferimento al rapporto a suo tempo posto in essere.

L'appellante sostiene che il provvedimento prefettizio è stato emanato sulla base di elementi insufficienti, e contraddetti da altre risultanze.

La tesi non può essere condivisa.

Deve essere premesso come per orientamento pacifico di questo Consiglio di Stato l'informativa antimafia, specie quella cosiddetta atipica, non presuppone la raccolta di elementi probatori certi circa la compromissione del soggetto considerato in rapporti con la criminalità organizzata ma viene emanata sulla base di elementi che pur non consentendo di raggiungere tale certezza sono indicativi di una situazione di rapporti non chiari, tale da imporre di evitare, nell'ottica della prevenzione dell'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nella Pubblica

Amministrazione, il mantenimento di rapporti contrattuali o addirittura la concessione di contributi pubblici.

Da ultimo C. di S., III, 19 gennaio 2012, n. 254, ha affermato che: “l'interdittiva prefettizia antimafia non obbedisce a finalità di accertamento di responsabilità, bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche ed indiziarie; di conseguenza non occorre che sia provata l'esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, essendo invece sufficiente, secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale, la mera possibilità di interferenze della criminalità rivelate da fatti sintomatici o indiziarie; inoltre gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziaro complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità.”

Allo stesso modo, C. di S., III, 5 gennaio 2012, n. 12, ha affermato che: “le informative del Prefetto in merito alla sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa nell'impresa, rese ai sensi degli artt. 4, d.lg. 8 agosto 1994, n. 490, e 10, d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, costituiscono condizione per la stipulazione di contratti con la Pubblica amministrazione ovvero per le concessioni di beni ed erogazioni di finanziamenti pubblici e non suppongono alcuna prova inconfutabile circa l'intervenuta infiltrazione, ma devono sufficientemente dimostrare la sussistenza di elementi dai quali è deducibile il tentativo di ingerenza, fermo restando che non è sufficiente il mero sospetto, ma sono necessari accertamenti fondati su oggettivi elementi, atti a far denotare il rischio concreto di condizionamenti; nella stesura di dette informative la Prefettura è titolare di un ampio potere discrezionale, che comporta una valutazione lata di interessi contrapposti, ossia quello relativo alla libertà d'impresa e quello relativo alla tutela dell'uso delle risorse pubbliche: siffatto potere, proprio per i delicati interessi che la materia coinvolge, va esercitato con le necessarie cautele”.

Nel caso di specie, gli elementi raccolti a carico dell'appellante sostengono il provvedimento prefettizio per cui deve essere condiviso il ragionamento seguito dal primo giudice.

Invero, è pacifico in causa che al capitale della Cooperativa appellante partecipa una s.r.l. del quale è socio di maggioranza un soggetto definito “noto imprenditore coinvolto in varie attività investigative riguardanti il settore dei rifiuti per i reati di estorsione continuata, aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare gli interessi patrimoniali dei clan operanti in Provincia di Caserta e zone limitrofe”; la stessa appellante detiene, a sua volta, quote della predetta s.r.l.

Inoltre, il presidente del consiglio di sorveglianza della Cooperativa appellante è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ritenuto responsabile di concorso in ricettazione e riciclaggio al fine di favorire l'organizzazione mafiosa dei “casalesi”; l'ordinanza predetta ha interessato numerosi fiancheggiatori ed affiliati al suddetto clan camorristico, tra cui Zagara Michele e Iovine Antonio, qualificati suoi capi carismatici.

La Cooperativa appellante, inoltre, è in collegamento societario con il Consorzio Agape, fatto oggetto degli stessi accertamenti in cui è stata anch'essa coinvolta.

Quanto al primo elemento, l'appellante sostiene l'irrelevanza del fatto, in sé non contestato, affermando che una partecipazione minoritaria non può influire sulla sua condotta imprenditoriale.

Osserva il Collegio che la partecipazione di una Società sul cui socio di maggioranza gravano pesanti sospetti di collaborazione con le organizzazioni camorristiche evidenzia un concreto pericolo di interesse di queste ultime alla gestione anche della Cooperativa appellante.

L'elemento può non essere decisivo qualora costituisca l'unica ombra in un quadro assolutamente limpido, ma nel caso di specie il dubbio circa l'affidabilità dell'appellante è rafforzato dalla presenza negli organi sociali dell'appellante di un soggetto pesantemente coinvolto in indagini sulla criminalità organizzata.

E' evidente, poi, come non possa essere dato rilievo al fatto che il suddetto soggetto ha dato le dimissioni dall'incarico una volta manifestato il suddetto sospetto di coinvolgimento nell'attività camorristica.

Deve essere osservato, infatti, che dopo l'arresto la sua permanenza negli organi sociali avrebbe addirittura danneggiato gli interessi dell'organizzazione camorristica alla quale egli è sospettato di appartenere.

La ricorrente cerca poi di sminuire la portata dei suoi rapporti con il Consorzio Agape, riguardo ai quali basta osservare che lo stesso è fatto oggetto della stessa informativa che riguarda l'odierna appellante.

Il Collegio deve ribadire, in conclusione, che l'informazione antimafia cosiddetta atipica non si basa su un compiuto accertamento del pericolo di infiltrazione mafiosa, che imporrebbe l'adozione di misure repressive, ma sulla valutazione di elementi diversi, fra i quali normalmente alcuni favorevoli al soggetto nei cui confronti si procede.

Riassumendo, nella specie è stato osservato che:

a) nel capitale sociale dell'appellante una quota è detenuta da una Società di capitali il cui socio di maggioranza è pesantemente coinvolto in indagini riguardanti la criminalità organizzata di stampo camorristico;

b) un soggetto pesantemente coinvolto in indagini riguardanti un clan camorristico notoriamente dei più pericolosi ha avuto incarichi di responsabilità al suo interno in tempi recenti;

c) l'appellante è in rapporti con un Consorzio riguardo al quale con lo stesso provvedimento di cui ora si discute è stata rilasciata informativa negativa.

Afferma, di conseguenza, il Collegio che gli elementi appena richiamati sono di per sé sufficienti per costituire il fondamento di un giudizio non incondizionatamente favorevole.

Di conseguenza, l'impugnazione dell'informativa antimafia deve essere respinta e, pertanto, anche quella dei provvedimenti comunali che vi hanno dato esecuzione.

Il rigetto dell'impugnazione comporta il rigetto della domanda risarcitoria.

4. L'appello deve, in conclusione, essere respinto.

Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 507/10, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante al pagamento, in favore delle Amministrazioni statali costituite, in solido, di spese ed onorari del presente grado, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre agli accessori di legge; nulla per le spese nei confronti delle parti non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/08/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)